

SERVIZIO VETERINARIO AREAB
Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Via Enrico Fermi, 15
PEC; veterinario.areab@ergopec.it

VITERBO, 20/12/2018

PROT. 95036

Al Signor Prefetto
Della Provincia di
Viterbo
Sede

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Provincia di
VITERBO
Loro Sedi

OGGETTO: Accesso degli animali negli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti. " Raccomandazioni igienico sanitarie".

L'Unione Europea mira a garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo di produzione, il principio fondamentale è che tutti coloro che operano (Operatori del Settore Alimentare) devono rispettare prassi igieniche in ogni fase della filiera alimentare.

L'obiettivo fondamentale è quello di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.

Ciò premesso ed in riferimento agli all'accesso degli animali da compagnia agli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti come stabilito dal Reg. CE 852/04 e precisamente nell'Allegato II " **Requisiti generali in materia d'igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare**" e come meglio specificato nel Capitolo IX al punto 4

Recita testualmente: "**Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati e conservati**":

Quanto sopravviene ribadito dalla nota del Ministero della Salute N°- 001359 – P – 27/ 03/2017 ed inviata a tutte le Autorità Competenti Locali dove viene specificato che "**L'accesso degli animali domestici presso strutture dove sono presenti alimenti destinati al consumo umano è ipotizzabile laddove sussistano delle condizioni per le quali l'animale non si trovi nei medesimi locali dove sono preparati trattati o conservati gli alimenti ovvero nei locali interni all'esercizio di vendita. Le uniche eccezioni sono previste per i cani da guida per i non vedenti e per i cani impiegati dalle forze dell'ordine.**"

L'operatore del settore alimentare a tal proposito può predisporre appositi locali o altra struttura predisposta ad accogliere gli animali domestici oppure in spazi all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio. In tali locali devono essere predisposte procedure di disinfezione e disinfestazione alla fine di ogni giornata. Tali procedure



devono essere riportate sul manuale di autocontrollo e sulle rispettive schede di lavaggio e disinfezione ed in caso di ispezione devono essere messe a disposizione dell'Autorità Competente.

E' fatto obbligo a tutti gli operatori del settore alimentare il rispetto della normativa sopracitata.

Qualora le Autorità Locali con propri regolamenti comunali abbiano previsto l'ingresso di animali domestici negli spazi vendita l'operatore del settore alimentare deve prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati.

Si ricorda che l'ultimo periodo della presente lettera è riportato nella nota del Ministero della Salute sopracitata ma non nel Regolamento CE 852/04.

Si precisa inoltre come predisposto dai Reg. CE 852, 853, 854, 882/04 come Autorità Competente vengono indicati: Il Ministero della Salute, Le regioni, e Le Aziende Sanitarie Locali.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito porgo cordiali saluti.



Il Direttore U.O.C.
Servizio Veterinario Igiene degli
Alimenti di Origine Animale
A.U.S.L. VT
Dottor Giuseppe Micarelli